



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di :

ha emesso la seguente

Ordinanza di Rinvio Pregiudiziale alla Corte di Cassazione art. 363 bis c.p.c.

nel procedimento n. 70/2023 Reg. Cont. relativo al minore

Q. S. L. nato a Lecce il _____, figlio di Q. A. e P. F.
promosso con ricorso del 28/6/2023 dai nonni materni del minore, P. S. e Q. A. R.,
che chiedevano di procedere ex artt. 317 bis e 333 c.c, con l'emissione di provvedimenti urgenti
inaudita altera parte, stante il fondato pericolo di grave pregiudizio per il minore;

visti gli atti del procedimento civile e quelli prodotti nel corso del giudizio di reclamo; sentite le parti costituite ed il curatore speciale del minore, sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerale del 7.9.2023;

premesse che

- il giudice delegato alla trattazione del procedimento nel merito emetteva in data 29.6.2023 un provvedimento indifferibile ex art. 473 bis 15 c.p.c., con cui disponeva, tra l'altro, il collocamento temporaneo del minore presso l'abitazione dei nonni materni e la presa in carico della madre e dei nonni ai servizi territoriali;
- dopo l'udienza di comparizione del 13.7.2023, fissata secondo il disposto di cui all'art. 473 bis 15, con provvedimento monocratico, modificava in parte quanto già disposto *inaudita altera parte*, e comunque confermava il collocamento temporaneo del minore presso i nonni materni;
- avverso detto provvedimento in data 27.7.2023 proponeva reclamo presso la Corte di Appello di Lecce, Sezione per i Minorenni, la madre del minore, dolendosi dell'erroneità della decisione del giudice di prime cure, avendo ella dimostrato, nel contraddittorio delle parti, l'insussistenza delle ragioni di pregiudizio imminente ed irreparabile per il minore, per come prospettato dai nonni ricorrenti; e che il giudicante aveva assunto un provvedimento gravemente lesivo della sua responsabilità genitoriale;
- La Corte d'Appello, con provvedimento del 9.8.2023, dichiarava la propria incompetenza a decidere sul reclamo, individuando quella del Tribunale per i Minorenni, in composizione collegiale, ed assegnava al reclamante il termine di 10 giorni per la riassunzione della causa. In parte motiva il giudice d'appello argomentava che il reclamo proposto non poteva essere inquadrato nella disciplina di cui all'art. 473 bis 24 c.p.c. prevista per i provvedimenti



- temporanei ed urgenti, ma l'impugnazione doveva ritenersi compresa nel procedimento cautelare uniforme di cui all'art. 669 bis e segg. c.p.c., la cui competenza ai sensi dell'art. 669 terdecies, si radica presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e quindi presso il Tribunale per i Minorenni, in composizione collegiale;
- in data 11.8.2023 la madre del minore riassumeva il giudizio presso questo T.M. e reiterava il reclamo avverso il provvedimento del giudice monocratico, insistendo nel merito per l'accoglimento dello stesso ed il ricollocamento del minore nell'abitazione materna.
 - il curatore speciale del minore, il difensore di fiducia del padre e quello dei nonni materni del minore, nel costituirsi nel presente giudizio, in via preliminare, hanno dedotto l'inammissibilità/improcedibilità del reclamo proposto avverso il provvedimento indifferibile ex art. 473 bis 15 c.p.c. sulla base del dato letterale della norma, che nulla prevede sulla sua impugnabilità. Sostengono, con motivazioni variamente articolate, che la decisione della Corte che ha declinato la sua competenza in favore di quella del giudice di primo grado, è errata. Laddove il legislatore della Cartabia ha previsto l'impugnabilità del provvedimento lo ha scritto espressamente – come ad es. per i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis 22 e gli ordini di protezione di cui all'art. 473 bis 69 c.p.c. - e che ogni questione relativa alla modificabilità/reclamabilità dei provvedimenti indifferibili debba essere affrontata nel corso giudizio di merito. Nei casi di ravvisata urgenza per il minore, e quando necessita di misure di tutela urgente, si potrebbe chiedere al giudice delegato l'anticipazione dell'udienza di trattazione ex art. 473 bis 21, come previsto da alcune disposizioni del Rito unico, introdotto dalla legge Cartabia.

Considerato che

- Appare assorbente rispetto alla valutazione nel merito del reclamo, affrontare l'eccezione sulla ammissibilità del ricorso avverso i provvedimenti ex art. 473 bis 15 c.p.c., posta in questa sede in via preliminare.
- Il testo della disposizione in esame, introdotto con il d.lvo n. 149/2023, istitutivo del Rito unico per la famiglia, invero non contiene alcun riferimento alla reclamabilità dei provvedimenti indifferibili, o ad altre possibili forme di impugnazione. Dalla relazione illustrativa al d.lvo, si legge che *'rispetto all'auspicata reclamabilità anche di tutti i provvedimenti provvisori emessi in corso di causa, la stessa non potrà verosimilmente attuarsi per ragione di insufficienza dei ruoli, ma si è prevista comunque una forma di controllo per i provvedimento più invasivi, id est quelli dotati di maggiore portata, come quelli che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche all'affidamento e alla collocazione dei minori a soggetti diversi dai genitori'*. Si è ipotizzato pertanto che se disposizioni di tale natura, sono contenuti nei provvedimenti indifferibili, sebbene non espressamente disposto dall'art. 473 bis 15, si potrebbe, per analogia, giungere a predicare la loro impugnabilità.
- E' stato osservato che la scelta del legislatore, di omettere qualsiasi previsione sulla reclamabilità di tali provvedimenti, forse muove dall'idea che gli stessi sono destinati ad essere assorbiti dai provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal giudice alla prima udienza di trattazione nel merito, ex art. 473 bis 22, ovvero nella sentenza definitiva. Se tale assunto fosse corretto, rimarrebbero comunque fuori da tale possibilità i casi in cui il provvedimento ex art. 473 bis 15 c.p.c. venga proposto prima del ricorso principale, concernente la responsabilità genitoriale, ipotesi pure ammessa dalla dottrina. Il dibattito dottrinario sul procedimento incidentale in esame, di natura certamente cautelare, e sulla reclamabilità dei provvedimenti indifferibili è ancora in atto e non constano ad oggi pronunce del giudice di legittimità. Coloro che, pur nel silenzio della norma, ritengono che i provvedimenti indifferibili siano comunque impugnabili - sulla base di una ricostruzione sistematica delle norme del nuovo processo di famiglia e delle necessità di esperire una qualche forma di impugnazione avverso provvedimenti che toccano diritti fondamentali,



come quelli afferenti alla responsabilità genitoriale - percorrono due diverse strade interpretative.

La prima ritiene che tali provvedimenti siano assimilabili nel contenuto a quelli ‘temporanei ed urgenti’ previsti dall’art. 473 bis 22 c.p.c., da emettersi in corso di causa, a contenuto anticipatorio rispetto alla decisione finale, per i quali è espressamente prevista la reclamabilità dinanzi alla Corte d’appello.

La seconda linea interpretativa – sostenuta dalla Corte leccese - ritiene invece che i due provvedimenti (ex art. 473 bis 15 e bis 22) non siano assimilabili, con conseguente inapplicabilità del rimedio previsto dall’ art. 473 bis 24 c.p.c. per i secondi, e che i provvedimenti emessi ex art. 473 bis 15 c.p.c., avendo natura cautelare, sono soggetti alla disciplina del procedimento cautelare uniforme ex art. 669 bis e ss. c.p.c., e quindi sono impugnabili ai sensi dell’art. 669 terdecies, che prevede appunto per la decisione del reclamo la competenza di un collegio interno al medesimo Tribunale, di cui non faccia parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

A quest’ultima linea ermeneutica, e dunque all’applicazione analogica di tale ultima disposizione, osta la mancanza di qualsiasi richiamo normativo, ma anche quanto disposto dall’art. 669 quaterdecies c.p.c. che prevede espressamente che *le predette disposizioni si applicano ai provvedimenti previsti nelle Sezioni II (sequestri), III (denuncia di nuova opera) e V (provvedimenti di urgenza), nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali*, per cui, anche sotto tale profilo, sarebbero esclusi i provvedimenti indifferibili previsti dall’art. 473 bis 15 c.p.c.

Rilevato che sussistono i presupposti per disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c. introdotto dal d. lvo n. 149/2022. In particolare:

- a) La soluzione della questione processuale relativa all’ammissibilità del reclamo avverso il provvedimento indifferibile emesso nel corso di un giudizio contenzioso dal giudice monocratico, appare rilevante per la decisione, anche parziale, del merito del presente giudizio, avente ad oggetto la verifica della responsabilità genitoriale.
- b) A seguito dell’entrata in vigore del Rito unico, applicabile ai procedimenti civili iscritti dopo il 28.2.2023, il tema della reclamabilità dei provvedimenti indifferibili presenta oggettivamente gravi difficoltà interpretative. Trattasi di questione affrontata anche dalla Corte d’appello territoriale adita, che nel dichiarare la sua incompetenza funzionale, ha concluso individuando il giudice competente a decidere sul ricorso di una delle parti, nel collegio di primo grado, con argomenti di diritto non condivisi da questo da questo giudice minorile.
- c) La questione di diritto ha rilevanza generale, perché può porsi in numerosi giudizi instaurati con le forme del Rito unico di famiglia - che a norma dell’art. 473 bis c.p.c. disciplina tutti i *‘procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alla famiglia, attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni...’*
In particolare consta che nella pratica dei Tribunale per i minorenni, è frequente che venga richiesto dalla parte pubblica o privata e concesso un provvedimento indifferibile ex art. 473 bis 15, strumento che pare particolarmente utile ed efficace per prestare una tutela celere ed immediata in tutti i casi in cui il pregiudizio imminente ed irreparabile per il minore non consenta di attendere i tempi della prima udienza di comparizione delle parti, che deve essere fissata entro 90 giorni dalla data del deposito del ricorso.

Infine si evidenzia che la reclamabilità o meno dei provvedimenti indifferibili involge anche questioni di natura organizzativa all’interno degli Uffici giudiziari, perché, se si afferma la loro impugnabilità, e la competenza a decidere del giudice di primo grado, occorre



prevedere con disposizione tabellare, i criteri di individuazione del collegio chiamato ad occuparsi dei reclami avverso tali provvedimenti.

P.Q.M.

Dispone il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, affinché indichi il principio di diritto sul quesito se i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis 15 c.p.c. (introdotto con d.lvo n. 149/2022) siano reclamabili ed in quali forme.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Lecce, 12 settembre 2023

Il Presidente
Bombina Santella

